


ARTIFOND

Fondo Pensione Intercategoriale Nazionale per i Lavoratori
Dipendenti del settore artigiano

Notiziario

21 Febbraio 2008

IN QUESTO NUMERO



Pag.2 - ****NOVITA' SUL SITO DI ARTIFOND**

con l'inserimento sul sito di Artifond dei moduli:

Riscatto,
Liquidazione,
Trasferimento

è stata completata la lista dei moduli utili ed indispensabili per i lavoratori aderenti o che intendono aderire ad Artifond;

GUIDA AI LAVORATORI: pubblicata la guida che aiuta il lavoratore ad acquisire le informazioni utili per la scelta del Fondo e a compilare il modulo di adesione;

GUIDA ALLE AZIENDE: una guida utile per le aziende, le associazioni e i consulenti, per capire cosa fare quando un lavoratore di impresa artigiana aderisce ad Artifond.

Pag.3 - ****AGEVOLAZIONI:**

operative le "misure compensative", di tipo contributivo per le aziende che non hanno più in azienda il TFR, perché destinato alla previdenza complementare. Circolare INPS 4/2008;

Pag.3 - ****TFR MATURATO:**

circolare dell'Agenzia delle Entrate n.1E/2008 che affronta il problema del conferimento del TFR pregresso alla previdenza complementare;

pag. 3 - **** INDICE DI FINE RAPPORTO:**

pag. 4 - **** APPUNTAMENTI E SCADENZE DI FEBBRAIO.**

MODULISTICA ON LINE

Per i lavoratori aderenti sono stati predisposti tutta una serie di moduli fruibili direttamente sul sito di ARTIFOND www.artifond.it nell'Area Modulistica, che indichiamo di seguito:

TRASFERIMENTO DI AZIENDA

<http://www.artifond.it/modulistica03.htm>

INDICAZIONE BENEFICIARI

<http://www.artifond.it/modulistica04.htm>

TRASFERIMENTO AD ARTIFOND

<http://www.artifond.it/modulistica05.htm>

CONTRIBUTI NON DEDOTTI

<http://www.artifond.it/modulistica06.htm>

VARIAZIONE QUOTA TFR

<http://www.artifond.it/modulistica08.htm>

DATI ANAGRAFICI BENEFICIARI

<http://www.artifond.it/modulistica09.htm>

VARIAZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

<http://www.artifond.it/modulistica10.htm>

RICHIESTA LIQUIDAZIONE

<http://www.artifond.it/modulistica02.htm>

RICHIESTA ANTICIPAZIONE

<http://www.artifond.it/modulistica02.htm>

TRASFERIMENTO POSIZIONE

<http://www.artifond.it/modulistica11.htm>

Tutto alla portata di un clic....

<http://www.artifond.it/modulistica01.htm>

GUIDA AI LAVORATORI

http://www.artifond.it/guida_lavoratori.ppt

- Cosa bisogna fare per aderire ad Artifond?
- Quali sono i documenti fondamentali da leggere?
- Come va compilato e a chi va spedito il modulo di adesione?

Finalmente sul sito una guida che aiuta il lavoratore nella propria scelta

Quando un lavoratore dipendente di una impresa artigiana aderisce ad Artifond, cosa deve fare il datore di lavoro?

On line la guida che aiuta aziende, associazioni e consulenti

GUIDA ALLE AZIENDE, alle ASSOCIAZIONI e ai CONSULENTI

http://www.artifond.it/guida_aziende.ppt

Previdenza complementare Agevolazioni per il Tfr inviato ai fondi

*Misure compensative
Circolare INPS 4/2008
(vedi pag. 6)*

Da quest'anno sono operative le misure compensative, di tipo contributivo, per le imprese che non hanno più il Tfr in azienda, o perché il trattamento di fine rapporto è destinato alla previdenza complementare o perché è convogliato al Fondo di tesoreria gestito dall'Inps. Con la circolare 4/2008, l'Istituto previdenziale fornisce ai datori di lavoro le regole per fruire dell'agevolazione.


Per il Tfr maturato passaggio senza premi fiscali AGENZIA DELLE ENTRATE circolare n.1/E del 9/01/08

*Circolare Agenzia delle
Entrate n.1E/2008
(vedi pag. 12)*

Nella circolare 1/E l' Agenzia delle Entrate affronta il problema del conferimento del Tfr pregresso alla previdenza complementare, confermando quanto previsto dal nuovo comma 7-bis (***)vedi note) dell'articolo 23 del decreto legislativo 252/05, introdotto dalla Finanziaria 2008.

In pratica, la disposizione vuole evitare che, sfruttando la più conveniente tassazione prevista dall'articolo 11 del decreto 252/05 sulle prestazioni pensionistiche rispetto alla tassazione del Tfr, i lavoratori dipendenti (d'accordo con il datore) decidano di versare alla previdenza anche quote di Tfr maturate prima del 1° gennaio 2007.

L'articolo 11 prevede, infatti, che, sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita sia in forma di capitale è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento. Tale aliquota è ridotta sino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo.



Fissato il coefficiente per il trattamento di fine rapporto I NUOVI VALORI Il parametro stabilito dall' Istat è pari a 131,8 mentre il dato per la rivalutazione è al 3,485981

L'indice Istat per dicembre è pari a 131,8. La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2006. A dicembre il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2006 è pari a 3,485981. L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata.

Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall'Istat. Si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr. 75%, è 2,647975. Pertanto il 75% è 1,985981. A dicembre il tasso fisso è pari a 1,500. Sommando quindi il 75% (1,985981) e il tasso fisso (1,500), si ottiene il coefficiente di rivalutazione 3,485981.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

NOTE

Comma 515 art.2 legge Finanziaria 2008:

“ Dopo il comma7 dell’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di Tfr maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, l’applicazione delle disposizioni del comma 5.A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del Tfr conferito.

Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di Tfr. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1°gennaio 2007».

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate Contributive

Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Roma, 14 Gennaio 2008

Circolare n. 4

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 2

OGGETTO: ||Art. 8 del DL 30/9/2005, n. 203. Misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del TFR. Operatività. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |||

SOMMARIO: *Caratteristiche dell'esonero contributivo ex art. 8 del DL n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, previsto come misura compensativa per lo sviluppo della previdenza complementare. Modalità operative.*

Premessa.

Nel quadro degli interventi disposti dal legislatore in relazione allo sviluppo della previdenza complementare, dal 1° gennaio 2008, è prevista l'operatività di una nuova misura compensativa, aggiuntiva rispetto a quella disposta dall'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, c. 764, della legge n. 296/2006 (1).

A decorrere dal 1° gennaio 2008, infatti, l'articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nel testo novellato dal comma 766 della legge finanziaria 2007 – riconosce, a favore dei datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (allegato 1), per ciascun lavoratore, nella misura dei seguenti punti percentuali:

Anno	percentuale
2008	0,19%
2009	0,21%
2010	0,23%
2011	0,25%
2012	0,26%
2013	0,27%
dal 2014	0,28%

Caratteristiche della misura compensativa.

L'esonero contributivo presenta le seguenti caratteristiche:

- compete in funzione della stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria;
- si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione.

Nel caso di impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero si estende alle altre assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate (Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia). Per espressa previsione legislativa, restano in ogni caso esclusi dalla riduzione contributiva il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali), nonché il contributo di cui all'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (0,30%).

In caso di ulteriore incapienza, i datori di lavoro potranno trattenere l'importo differenziale - a titolo di esonero contributivo - **dall'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Inps.**

Come anticipato, la riduzione in argomento è una misura prevista per compensare le aziende dalla perdita delle quote di TFR che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, sono destinate al Fondo di previdenza complementare e/o al Fondo di

Tesoreria. La stessa, quindi, riguarda tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni sopra descritte e compete in misura totale o parziale in ragione dell'ammontare delle quote di TFR conferite.

Modalità operative.

I datori di lavoro che destinano, in tutto o in parte, TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2008", potranno fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

A tal fine, opereranno come segue:

- continueranno ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10;
- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare e/o versate al Fondo di Tesoreria;
- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10 con i seguenti codici di nuova istituzione:

Codice	Significato
TF13	Rec. Contr. DL 203/2005 – Prev. complementare
TF14	Rec. Contr. DL 203/2005 – Fondo di Tesoreria

Ai fini dell'accesso alla misura compensativa, si conferma che rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorché l'effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.

Regolarizzazioni.

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di "gennaio e febbraio 2008", non fossero nella condizione pratica di fruire delle misure compensative sopra illustrate, potranno recuperare i corrispondenti importi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

A tal fine i datori di lavoro, dopo aver calcolato gli importi relativi ai periodi pregressi, provvederanno a sommarli alle misure spettanti nel mese in cui si effettua il recupero.

Le somme così determinate saranno portate a conguaglio utilizzando i medesimi codici sopra indicati.

Le operazioni di recupero predette dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell'ulteriore misura compensativa in argomento a favore dei datori di lavoro che conferiscono il TFR a forme di previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, vengono istituiti, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, i seguenti conti:

- GAW 37/184 per sgravi di contributi dovuti alla Gestione delle prestazioni temporanee a seguito di conferimento del TFR a previdenza complementare, di competenza dell'anno in corso, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF13;
- GAW 37/114 per sgravi di contributi dovuti alla Gestione delle prestazioni temporanee a seguito di conferimento del TFR a previdenza complementare, di competenza degli anni precedenti, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF13;
- GAW 37/185 per sgravi di contributi dovuti alla Gestione delle prestazioni temporanee a seguito di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, di competenza dell'anno in corso, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF14;
- GAW 37/115 per sgravi di contributi dovuti alla Gestione delle prestazioni temporanee a seguito di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, di competenza degli anni precedenti, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF14.

In considerazione che tali benefici decorrono dall'anno 2008, i conti relativi alla competenza degli anni precedenti devono essere movimentati a partire dall'esercizio 2009.

Inoltre, per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM 10, si dispone che i citati conti debbano essere movimentati, con il codice documento "95", soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM 10.

Gli stessi conti, tutti di nuova istituzione, vengono riportati nell'allegato n. 2.

Il Direttore generale
Crecco

(1) Cfr. circolari n. 23 del 24 gennaio 2007 e n. 70 del 3 aprile 2007.

Legge 9 marzo 1989, n. 88 (G.U. 13 marzo 1989, n. 60, S.O.)

"Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"

(...)

Art. 24

(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)

A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 37/114
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori di lavoro che conferiscono il TFR a previdenza complementare, di competenza degli anni precedenti - Art. 1, comma 766, lett. a), della legge n. 296/2006
Denominazione abbreviata	SGR.ON.CTR.TFR PREV.COMPL.ART.1 C.766 L.296/06-A.P.
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 37/115
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori di lavoro che conferiscono il TFR al Fondo ex art. 1, comma 755, della legge 296/2006, di competenza degli anni precedenti - Art. 1, comma 766, lett. a), della legge n. 296/2006
Denominazione abbreviata	SGR.ON.CTR.TFR F.TESOR.ART.1 C.766 L.296/06-A.P.
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 37/184
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori lavoro che conferiscono il TFR a previdenza complementare, di competenza dell'anno in corso - Art. 1, comma 766, lett. a), della legge n. 296/2006
Denominazione abbreviata	SGR.ON.CTR.TFR PREV.COMPL.ART.1 C.766 L.296/06-A.C.
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 37/185
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori di lavoro che conferiscono il TFR al Fondo ex art. 1, comma 755, della legge 296/2006, di competenza dell'anno in corso - Art. 1, comma 766, lett. a), della legge n. 296/2006
Denominazione abbreviata	SGR.ON.CTR.TFR F.TESOR.ART.1 C.766 L.296/06-A.C.

Roma, 09 gennaio 2008

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO: IRPEF - Legge finanziaria per il 2008 - le novità per i sostituti d'imposta – operazioni di conguaglio del 2007 e primi adempimenti per il 2008

INDICE

1. Aumento della detrazione per le famiglie numerose	2
2. Neutralità del reddito relativo all'abitazione principale	4
3. Misura delle detrazioni assegni periodici	6
4. Tassazione del TFR pregresso	7

PREMESSA

La legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria per il 2008) contiene disposizioni che interessano i sostituti d'imposta, alcune delle quali rilevano ai fini delle operazioni di conguaglio dei redditi di lavoro dipendente e assimilati ed equiparati erogati nel 2007.

Altre disposizioni prevedono adempimenti che devono essere posti in essere sin dall'inizio del 2008.

La presente circolare illustra le principali novità al fine di fornire gli indirizzi generali e di garantire l'uniformità dei comportamenti da parte dei sostituti d'imposta e degli Uffici.

1. Aumento della detrazione per le famiglie numerose

L'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge finanziaria inserisce nell'articolo 12 del Tuir il comma 1-bis a), al fine di prevedere una ulteriore detrazione a favore delle famiglie numerose.

In base alla nuova disposizione, in *“presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro”*.

L'ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come *bonus* complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.

Per quanto concerne la ripartizione del beneficio, la medesima norma stabilisce che la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

I criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto

dall'articolo 12 del Tuir con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico.

La nuova norma precisa inoltre che, nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete all'altro coniuge per l'intero importo.

Si esprime l'avviso che l'ulteriore detrazione per figli a carico trovi applicazione nell'intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell'esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell'anno. Ne deriva che l'ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

Il beneficio previsto in presenza di quattro o più figli, come recita espressamente la norma, costituisce una "ulteriore detrazione" che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dello stesso articolo 12.

Ne deriva che l'ulteriore detrazione di euro 1.200 è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico.

Sussistendo tale condizione, la detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario.

La legge finanziaria stabilisce infine che qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, quest'ultima diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 nonché delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e di altri redditi, per oneri e per canoni di locazione previste, rispettivamente, agli articoli 13, 15 e 16 del Tuir, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.

Le modalità di liquidazione del credito saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.

La nuova detrazione si applica, secondo quanto dispone il comma 16 dell'articolo 1 della legge finanziaria, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Il sostituto d'imposta è pertanto tenuto, sulla base dei dati in suo possesso relativi al numero dei figli a carico, a riconoscere l'ulteriore detrazione in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007 indicando nelle annotazioni della certificazione unica CUD rilasciata con riferimento ai redditi 2007 l'ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta dal dipendente.

2. Neutralità del reddito relativo all'abitazione principale

L'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir prevede che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso”.

Per effetto di tale disposizione, il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze deve essere comunque dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, dal reddito complessivo si sottrae l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef.

Ai fini del calcolo dell'ammontare delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del Tuir, come modificati dalla legge n. 296 del 2006, (in vigore dal 1° gennaio 2007), occorre fare riferimento al reddito complessivo del contribuente che intende avvalersi delle detrazioni.

Tenuto conto che il reddito dell'abitazione principale confluisce nel

reddito complessivo, l'importo delle detrazioni spettanti sarebbe stato, pertanto, direttamente influenzato dalla presenza di tale reddito.

Al fine di evitare che il reddito della casa di abitazione possa comportare un incremento dell'imposta dovuta, l'articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2008 introduce due disposizioni - una nell'articolo 12 (comma 4-bis) e una nell'articolo 13 (comma 6-bis) - volte a stabilire che, ai fini della determinazione delle detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

Si segnala che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico di cui all'articolo 12 del Tuir, le modifiche apportate dalla legge finanziaria rilevano con esclusivo riferimento al reddito complessivo del soggetto che intende avvalersi del beneficio.

Le predette modifiche non riguardano invece le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico; conseguentemente, il limite di reddito di euro 2.840,51 indicato nel comma 2 del menzionato articolo 12 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all'abitazione principale.

Ciò in quanto il nuovo comma 4-bis dell'articolo 12 del Tuir prevede espressamente che la neutralità del reddito dall'abitazione principale è sancita soltanto "ai fini della comma 1" e non anche ai fini del comma 2.

Per quanto riguarda la decorrenza della modifica, il comma 16 dell'articolo 1 della legge finanziaria ne prevede espressamente l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Pertanto, qualora il sostituto d'imposta abbia calcolato le detrazioni per lavoro dipendente o per pensione e quelle per familiari a carico considerando il reddito complessivo al lordo di quello dell'abitazione principale come comunicatogli dal dipendente, dovrà effettuare il conguaglio applicando la nuova normativa.

3. Misura delle detrazioni assegni periodici

L'articolo 1, comma 11, ha elevato l'importo delle detrazioni previste dall'articolo 13 del Tuir per l'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono gli assegni periodici indicati, fra gli oneri deducibili, nell'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, ossia gli assegni periodici erogati dal coniuge per effetto di separazione o divorzio. La detrazione compete in misura pari a quella prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del Tuir a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni, non è cumulabile con quelle previste dagli altri commi dello stesso articolo 13 e compete in misura piena anche nell'eventualità che gli assegni in discorso siano stati percepiti solo in un periodo dell'anno.

In particolare, la detrazione è pari a:

- a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro;
- b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

$$1.255 + [470 \times (15.000 - RC) : 7.500]$$

- c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro. Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

$$1.255 \times (55.000 - RC) : 40.000$$

Il comma 6 dell'articolo 13 stabilisce che se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Per espressa previsione del comma 12, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Si rammenta che in base alla precedente formulazione dell'articolo 13, qualora alla formazione del reddito complessivo concorressero gli assegni

periodici in esame, veniva riconosciuta una detrazione pari a 1.104 euro per un reddito complessivo non superiore a 4.800 euro.

Per i redditi superiori a tale ammontare, ma non a 55.000 euro, la detrazione di 1.104 euro era riconosciuta solo per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000 diminuito del reddito complessivo e 52.000.

4. Tassazione del TFR pregresso

L'articolo 2, comma 515, della legge finanziaria per il 2008, mediante una modifica all'articolo 23 del d.lgs. n. 252 del 2005, consistente nell'inserimento del comma 7-bis, stabilisce le regole di tassazione in caso di conferimento del TFR accantonato in anni pregressi (ossia prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 252/2005) e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare.

Si ricorda che il decreto 252/2005 disciplina il conferimento tacito del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Il conferimento avviene in neutralità d'imposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari. Al momento della liquidazione le prestazioni vengono assoggettate a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, che scende fino al 9 per cento in corrispondenza dell'aumento dell'anzianità di partecipazione al fondo.

Con la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 è stato affermato, nonostante la normativa introdotta dal decreto n. 252 non contenga previsioni espresse al riguardo, che sulla base di un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni introdotte deve ritenersi confermata, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire al fondo pensione anche il TFR maturato prima del 1° gennaio 2007.

La medesima circolare ha espresso l'avviso che le previsioni dell'articolo 19, comma 4, del Tuir - secondo il quale non costituiscono anticipazioni gli accantonamenti di TFR devoluti alle forme pensionistiche - in assenza di

modifiche normative espresse continuino a trovare applicazione tanto in relazione al TFR maturando che a quello già maturato eventualmente devoluto.

In relazione alla particolare ipotesi di trasferimento alla forma pensionistica del TFR maturato entro il 31 dicembre 2006, la finanziaria ha previsto che l'importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, al fine di tenerne conto in sede di tassazione della prestazione.

Le somme versate al fondo pensione concorreranno ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Esempio

Data di iscrizione al fondo pensione	1° gennaio 2003
TFR conferito (50% del TFR complessivo)	100.000
di cui:	
1) TFR accumulato fino al 31 dicembre 2000	60.000
2) TFR accumulato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006	40.000

Tali importi concorreranno a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 2000 e quello maturato dopo il 2001, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo ante 2001 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni *pro tempore* vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualificazione di "vecchi iscritti" per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR maturato.

La legge finanziaria prevede inoltre che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR.

Le disposizioni del comma 515 in esame si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.